

STATUTO

**CROCE D'ORO S.
FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERME VIGLIATORE ME VIA
BENEDETTINA INFERIORE 95

Numero REA: ME - 218871

Codice fiscale: 03176620833

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Repertorio N.79638	Raccolta N.16580
STATUTO	
della "CROCE D'ORO S. FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
E.T.S."	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE, MODELLO SOCIETARIO, SEDE, DURATA	
Art. 1 - Denominazione	
1.1 È costituita una società cooperativa sociale denominata	
"CROCE D'ORO S. FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
E.T.S."	
1.2 La Cooperativa è di diritto un'Impresa Sociale ai sensi	
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
n. 112.	
La Cooperativa è di diritto un Ente del Terzo Settore (ETS) ai	
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio	
2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).	
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coope-	
razione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto	
compatibili: a) il modello societario e le norme sulla società	
a responsabilità limitata; b) le norme del decreto legislativo	
n. 112/2017 in materia di impresa sociale; c) le norme del de-	
creto legislativo 117/2012 in materia di enti del terzo setto-	
re.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	

	il suo patrimonio.	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Terme Vigliatore.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centotrenta giorni.	
	TITOLO II	
	FINALITÀ, SCOPI E OGGETTO	
	Art. 4 - Finalità mutualistica prevalente	
	4.1 La Cooperativa è una società non lucrativa (no-profit), retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. la Cooperativa persegue i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

e. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone di migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di essa intendono servirsi dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone infine di contribuire alla promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo; per tale motivo

	aderisce ad una o più centrale cooperativa.	
	Art. - 5 Scopi	
	Occupazione dei lavoratori con disabilità, attività sociali	
	per le comunità locali, supporto alle terapie mediche o riabi-	
	litative, progetti finalizzati all'educazione ambientale e	
	alimentare: sono le finalità dell'agricoltura sociale, al cen-	
	tro di una nuova legge che fissa le regole relative a operato-	
	ri del settore, esercizio dell'attività e interventi di soste-	
	gno, ai fini della legge 141/2015.	
	La cooperativa, nel rispetto della legge 27 dicembre 2018, n.	
	25 della Regione Siciliana e delle altre norme che disciplina-	
	no le "cooperative di comunità", intende valorizzare le compe-	
	tenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e	
	le risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i	
	bisogni della comunità locale di riferimento migliorandone le	
	qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimen-	
	to di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, fina-	
	lizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni	
	ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di	
	lavoro per la comunità stessa.	
	La cooperativa intende attuare il rapporto tra mutualità, so-	
	lidarietà sociale e sussidiarietà aprendosi ai principi di so-	
	stenibilità sociale ed ambientale.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica	
	e senza scopo di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è	

l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

La cooperativa persegue l'obiettivo di una rigenerazione del tessuto socio economico, di un recupero delle tradizioni, della creazione di lavoro attraverso attività multisettoriali.

Art. 6 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

1. servizi socio sanitari, educativi, di assistenza domiciliare, o ambulatoriale, o in comunità e simili in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handicappati e minori;
2. servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie in asili nido, asili aziendali, nidi famiglia, nidi integrati, centri infanzia, scuole di ogni grado e strutture similari;
3. servizi di accoglienza residenziale e semi-residenziale

	(centro diurno) per persone anziane autosufficienti e non au-	
	tosufficienti, persone affette da disturbi psichiatrici, non-	
	chè persone in stato di disagio sociale, in residenze protette	
	e/o semi-protette, centri di servizi (case di riposo), comuni-	
	tà alloggio e simili;	
	4. servizi di accoglienza sia residenziali che in centro diur-	
	no e domiciliari, rivolti a soggetti affetti da Alzheimer;	
	5. servizi "Centri Estivi Ricreativi" rivolti a minori;	
	6. servizi di riabilitazione ed attività rieducative rivolte	
	alla persona;	
	7. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure presso centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	8. servizi di mensa, preparazione e distribuzione pasti, nello	
	svolgimento delle attività dell'oggetto sociale;	
	9. attività di formazione diretta, organizzazione corsi di	
	formazione specializzati, organizzazione convegni, incontri e	
	altre manifestazioni inerenti alle attività dell'oggetto so-	
	ciale;	
	10. servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione	
	e lo sviluppo di realtà operanti nelle attività dell'oggetto	
	sociale;	
	11. servizi di produzione e commercializzazione di pubblica-	
	zioni, libri, riviste specializzate e qualsiasi altro strumen-	

	to atto a diffondere e promuovere una cultura sanitaria, so-	
	ciale ed educativa, dell'infanzia, dei minori, degli anziani,	
	degli handicappati, dei disabili in genere, di pace e solida-	
	rietà;	
	12. attività di sensibilizzazione e promozione delle strutture	
	pubbliche e private operanti nel territorio sulle tematiche	
	dell'accoglienza e dei bisogni socio sanitari ed educativi	
	delle persone;	
	13. attività di promozione e di sensibilizzazione delle isti-	
	tuzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di af-	
	fermazione dei loro diritti;	
	14. gestione di servizi sanitari svolti in modo diretto, indi-	
	retto, in convenzione o in collaborazione con altre cooperati-	
	ve, o attraverso consorzi, associazioni temporanee di imprese,	
	contratti di rete, o altre forme associative, quali:	
	a. gestione di ospedali di comunità, hospice HRSA;	
	b. gestione di reparti di qualsiasi specialità medica (quali,	
	a mero titolo esemplificativo: lungodegenza, riabilitazione);	
	c. gestione di ambulatori e studi diagnostici di qualsiasi ti-	
	po, quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, fi-	
	siatrici, di logopedia, pediatrici, ambulatori polifunzionali	
	anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conse-	
	guentemente le analisi di laboratorio di tutti i tipi, para-	
	farmacie (nel rispetto dei requisiti di legge);	
	d. gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e so-	

ciali erogabili a domicilio, quali, a mero titolo esemplificativo, l'assistenza di servizi di "Assistenza Primaria Territoriale" sia a livello ambulatoriale territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie (quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria);

e. gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo e Domiciliare Integrata (ADI)ed in particolare: I. ADI - A: assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria II. ADI - B: assistenza domiciliare infermieristica sanitaria III. ADI - C: assistenza domiciliare programmata sanitaria IV. ADI - D: assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative) V. ADI - E: assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria) VI. ADI - con intervento socio assistenziale;

f. gestione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e di strutture mobili attrezzate per la medicina di urgenza;

g. gestione di centri per la cura della corretta alimentazione, dietetico nutrizionali, centri per la cura della persona, centri sportivi e fitness e centri benessere, anche attraverso la collaborazione di medici specialistici e non, personale ausiliario per l'attività di supporto medico e specializzato;

h. servizi di pulizie, guardaroba, lavanderia, nonché segreteria, archiviazione, elaborazione dati, in funzione e collegati

alle attività dell'oggetto sociale. Oltre a quanto sopra previsto. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o, comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per le medesime finalità potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito ed anticipazioni in conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre im-

	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 7 - Numero e requisiti	
	7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche o	
	giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e	
	che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o ef-	
	fettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa	
	stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste	
	dallo statuto.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-	
	stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-	
	mento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

7.2 - Soci cooperatori

I soci cooperatori, sono coloro i quali contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato nello statuto, partecipando allo svolgimento dell'attività dell'impresa. I soci cooperatori rappresentano la compagine sociale che dà vita alla cooperativa in quanto impresa e costituiscono la ragione di esistenza della stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche elementi tecnici o amministrativi, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

b) Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c) Soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n.381/91 ricoprono almeno il 30% dei lavoratori occupati nella Cooperati-

	va, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo	
	devono rivestire la qualità di soci.	
	d) Soci in formazione	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà es-	
	sere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori, denominati "soci in formazione", alla quale	
	potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla	
	loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, con-	
	tribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il	
	ristorno previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore	
	ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di forma-	
	zione o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale o di emissione di strumenti finanziari.	

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della coopera-

	tiva o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	7.3 - Soci fruitori/utenti	
	Soci utenti sono i soci che godono a vario titolo, direttamen-	
	te o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	7.4 - Soci sovventori	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59/92. Questi ultimi soci,	
	nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in	
	seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci	
	sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vi-	
	gente in materia, da apposito regolamento approvato dall'as-	
	semblea ordinaria dei soci.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	

	la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-	
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La de-	
	liberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	

	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art.9 - Quote	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovran-	
	no essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	
	Art.10 - Cessione delle quote	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	

spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti
e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.11 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la
società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-
mo.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di fare parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

Art.13 - Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano

	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Art.14 - Esclusione	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	

	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera rac-	
	comandata ovvero posta elettronica certificata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici.	
	Art.15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se so-	
	no più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la di-	
	visione.	
	Art.16 - Liquidazione della quota	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	

23 di 45

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

Art.17 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore ad euro 500,00 cadauna e non superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari ri-

25 di 45

	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-	
	zio la Cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-	
	tale.	
	Art.19 - Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e	
	da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, co-	
	munque, quando lo richiedono particolari esigenze relative al-	
	la struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta	
	giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nel-	
	la loro relazione le ragioni della dilazione.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del pre-	
	sente statuto, la destinazione degli utili.	
	Art.20 - Ristorni	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al	
	30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	

lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del rimborso deve rendere possibile
l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)
dell'articolo 21 del presente statuto.

Art.21 - Destinazione utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo

zo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Sistema di amministrazione

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico se previsto dalla legge;

c) Organo di controllo e Revisore.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art.23 - Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.24 - Modalità di convocazione

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolar-

30 di 45

	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.	
	Art. 25 - Competenze e quorum costitutivi e deliberativi	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della Coopera-	
	tiva;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera	

maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Art. 26 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 27 - Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto

contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare

	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere	
	la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce	
	al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termi-	
	ne diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superio-	
	re a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è	
	considerato voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ri-	
	cevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviata a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con

	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società.	
	Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti	
	su supporto informatico corredato di firma digitale.	
	CAPO II	
	Amministrazione della Cooperativa	
	Art. 28 - Organo amministrativo	
	L'Organo amministrativo della Cooperativa può essere, su deci-	
	sione dei soci in sede della nomina, un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a cinque membri o alternativamente,	
	se previsto dalla legge, da un Amministratore Unico ovvero da	
	due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da	
	esercitarsi a maggioranza.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se eletti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con

	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	

	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	Art. 30 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386	
	c.c..	
	Art. 31 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'am-	
	bito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i	
	poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento	
	di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 32 - Deleghe e amministratori delegati	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.	
	2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in	
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi com-	
	preso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto	
	da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega	
	e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci	

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 33 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 34 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	CAPO III	
	Organo di Controllo e Revisore	
	Art. 35 - Composizione e compiti	
	Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.	
	La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.	
	L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.	
	In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prima Assemblea utile.	
	I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle	

	assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e	
	alle riunioni del Comitato Esecutivo.	
	La retribuzione annua a carico del bilancio della società è	
	deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo,	
	assume la carica fino alla prossima assemblea, il Sindaco più	
	anziano di età.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo corretto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale qualora	
	questa non sia stato affidato dall'Assemblea ad un Revisore o	
	a una Società di revisione.	
	Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta)	
	giorni.	
	Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle as-	
	semblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze conse-	
	cutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecu-	
	tivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sinda-	
	cale, decade dall'ufficio.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo	

verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Art. 36 - Controllo contabile

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 37 - Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli

amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 39 - Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22-commi 1-2-3 del Decreto Legislativo n.82 del 7/3/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.